

Collegio dei Consultori - Regolamento 2011
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTORI
DELLA DIOCESI DI BERGAMO

Il Codice di Diritto Canonico delinea la natura del Collegio dei Consultori come organismo a servizio del Vescovo e della Diocesi, affidandogli compiti particolarmente delicati;

Affinché questo Collegio possa esercitare le proprie funzioni nel modo più efficace,

col presente
ATTO

promulghiamo *ad experimentum* per tre anni il *Regolamento* del Collegio dei Consultori, allegato al presente decreto.

Bergamo, 18 gennaio 2011

Regolamento del Collegio dei Consultori

I. Natura e finalità

Art. 1

Il Collegio dei Consultori [CoCo] ha il compito di coadiuvare il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici. Il CoCo è formato da presbiteri scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale.

Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal C.I.C., dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal diritto particolare e dal presente Regolamento.

II. Compiti

Art. 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a) in *sede impedita*:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo coadiutore o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un reggente dal Vescovo stesso (cf. can. 413 §§ 1-2);

b) in *sede vacante*:

1. in mancanza del Vescovo ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (can. 422);
2. in mancanza del Vescovo ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (can. 419);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l'Amministratore diocesano (can. 421, § 1);
4. assiste alla professione di fede dell'Amministratore diocesano (can. 833, 4°);

5. svolge i compiti propri del Consiglio Presbiterale, che decade in sede vacante, fino alla costituzione del nuovo Consiglio entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 501, § 2);
6. esprime il proprio consenso all'Amministratore diocesano in relazione a tre circostanze:
 - la concessione dell'escardinazione, dell'incardinazione e della licenza di trasferirsi in altra Chiesa particolare, dopo un anno di sede vacante (can. 272);
 - la rimozione dall'ufficio del Cancelliere o di altri notai di Curia (can. 485);
 - la concessione delle lettere dimissorie (can. 1018, § 1, 2°);
7. viene sentito in alcuni suoi membri dal Legato pontificio in occasione della nomina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (can. 377, § 3);
8. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 382, § 3; cf. can. 404 per la presa di possesso del Vescovo coadiutore e ausiliare).

Art. 4

Il CoCo coadiuva il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

a) esprimendo il proprio *consenso* circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani (can. 1277), così come stabilito dalla CEI (delibera n. 37; *Istruzione in materia amministrativa*);
2. gli atti di amministrazione straordinaria posti dalle parrocchie e dalle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo, così come determinato nei relativi decreti vescovili e in CEI, *Istruzione in materia amministrativa*;
3. gli atti di straordinaria amministrazione posti dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, così come previsto da CEI, *Istruzione in materia amministrativa* e dai decreti vescovili sugli atti di straordinaria amministrazione;
4. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (delibera n. 20 del 27 marzo 1999: 250.000 euro) oppure di "ex voto" e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292);
5. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38);

b) esprimendo il proprio *parere* circa:

1. le scelte di maggior rilievo, nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, sia di carattere generale, sia per casi singoli (can. 1277);
2. la nomina e la rimozione dell'Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);
3. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Collegio.

III. Composizione, durata in carica e obblighi dei Consultori

Art. 5

Il Collegio dei Consultori è composto da sette presbiteri scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale in carica.

Art. 6

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (can. 502, § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio Presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 7

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato.
La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

IV. Presidente e Segretario

Art. 8

Il CoCo è presieduto dal Vescovo o per "mandato speciale" dal Vicario Generale. Il Vicario Generale partecipa alle riunioni in rappresentanza del Vescovo e si astiene dalle votazioni. Qualora il Vescovo partecipi alle sedute del CoCo, ne assume anche la presidenza.

In caso di sede vacante o impedita, la presidenza spetta a chi sostituisce interinalmente il Vescovo o, in sua mancanza, al sacerdote del Collegio più anziano per ordinazione (can. 502, § 2).

Art. 9

Spetta al Presidente, in particolare: convocare il Collegio, moderare le sedute, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio per gli affari economici diocesano e gli uffici di curia; sottoporre al Vescovo i pareri e le delibere (quest'ultima competenza vale solo se il Presidente non è il Vescovo stesso).

Art. 10

Il Segretario è nominato dal Vescovo. Se il Vescovo lo ritiene opportuno, soprattutto al fine di garantire un efficace coordinamento tra il CoCo e il CDAE, può nominare un medesimo segretario dei due organismi anche al di fuori dei loro membri. Il Segretario dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al Segretario: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Collegio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

V. Sessioni

Art. 11

Il CoCo si raduna normalmente una volta al mese per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari.

Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CDAE, possono essere richieste dal Vescovo o dal Presidente (se distinto dal Vescovo).

Art. 12

Il Presidente può invitare a partecipare al CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 13

Entro i sette giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 14

Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente, o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 15

Nel caso di pratiche di competenza anche del CDAE, esse verranno di norma esaminate previamente dal Collegio dei Consultori, al fine di esperire anzitutto una valutazione più direttamente pastorale.

Art. 16

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.

Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Non è ammesso il voto per lettera o per delega. Su richiesta del Presidente o su istanza di almeno la metà dei Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta.

La deliberazione è approvata se, presente la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* del CoCo si ritiene non dato; il *parere*, invece, viene trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che venga messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 17

I Consultori e i partecipanti al CoCo sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).

VI. Verbale e sua presentazione al Vescovo

Art. 18

Il verbale delle sessioni, redatto dal Segretario, è presentato al Vescovo.

Le pratiche che sono di competenza anche del Consiglio per gli affari economici diocesano vengono trasmesse al Vescovo solo dopo avere raccolto anche il giudizio di questo secondo organismo.

VII. Procedura d'urgenza

Art. 19

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CoCo e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questi casi, per l'approvazione della pratica il benestare del Presidente e di almeno altri due Consultori. Nella seduta successiva, il Presidente illustrerà al CoCo la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

Bergamo, 18 gennaio 2011